



CONVINTO

Scelta etica consapevole

STATUTO

Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1. E' costituita l'associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE "CONVINTO", di seguito denominata "Associazione". L'Associazione ha sede in Torino ed ha durata illimitata.

Art. 2. L'Associazione non persegue scopi di lucro, è a carattere volontario e democratico ed è motivata dalla decisione dei soci di approfondire la cultura enologica e gastronomica di Vino, Birra, Liquori e Cibi provenienti esclusivamente da agricolture che lavorano nel pieno rispetto dell'ambiente, evitando qualsiasi utilizzo di trattamenti chimici sul terreno, sulle viti e sui frutti della terra, per divulgare l'esperienza enogastronomica, tipica delle tradizioni e della cultura Italiana, del bere e mangiare sano come momento di crescita culturale e sociale nonché per mantenere viva e tramandare la cultura dell'enologia naturale e dei prodotti naturali del territorio agricolo.

Art. 3. L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere, diffondere e divulgare verso terzi la cultura dei prodotti enologici naturali, delle birre artigianali e del cibo organico, promuovendo la conoscenza ed il consumo di questi prodotti con consapevolezza e coscienza del territorio.

In particolare l'Associazione si propone di informare e formare gli associati sulle tecniche utilizzate per la realizzazione dei prodotti enologici naturali, sulle differenti qualità di prodotti e sulla somministrazione e degustazione degli stessi, nonché sulla qualità e provenienza di prodotti del territorio e gastronomici naturali con la collaborazione di produttori ed esperti qualificati, selezionati e competenti.

Art. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

promuovere momenti formativi e divulgativi;

favorire la conoscenza enogastronomica, in collaborazione con enti locali, associazioni, università, istituzioni, ecc.;

valorizzare le tradizioni e la storia dell'enogastronomia;

favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di presentazione, sviluppo e lancio di prodotti enologici su tutto il territorio italiano ed estero;

favorire l'acquisto di gruppo di prodotti enologici e gastronomici, privilegiando esclusivamente i prodotti del territorio, rispettosi dell'ambiente e che utilizzino procedure e metodologie di produzione sostenibili;

promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione sia sul territorio italiano che estero;

partecipare a rassegne, fiere e mercati artigianali tipici del settore enogastronomico;

pubblicare le notizie riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale;

promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

esercitare attività commerciali senza scopo di lucro;

L'Associazione, per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell'Associazione.

Titolo II – ASSOCIATI

Art. 5. Può richiedere di associarsi chiunque accetti e si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Art. 6. La qualifica di associato si ottiene al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione e versamento della quota associativa; l'accettazione della domanda di ammissione all'Associazione verrà ratificata con delibera del Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione effettuata dall'associato.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a) ordinari;

b) sostenitori;

c) fondatori.

La quota di iscrizione annuale all'Associazione sarà determinata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno per l'anno successivo, in sede di presentazione all'Assemblea dell'approvazione del rendiconto e comunicata agli associati anche mediante



CONVINTO

Scelta etica consapevole

pubblicazione sul portale. Il mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta l'automatica esclusione dall'Associazione.

Art. 7. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Gli associati esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

Art. 8. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità.

L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando l'associato non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 10. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'Assemblea ne deliberi la presenza.

Titolo III - L'ASSEMBLEA

Art. 12. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti che abbiano versato la quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo entro il 30 aprile, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità che l'Associazione si prefigge.

E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione sulla bacheca elettronica del sito internet dell'Associazione e con affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria:

- approva annualmente il rendiconto;
- ogni quattro anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere inferiori a tre e superiori a nove;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Negli altri casi l'Assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Art. 15. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria:



CONVINTO

Scelta etica consapevole

delibera sulle questioni che ne hanno reso necessaria la convocazione;
delibera sulle modifiche allo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente statuto.

Titolo IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- stabilire annualmente il calendario delle attività associative;
- fissare la data dell'assemblea annuale;
- redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo;
- predisporre la relazione dell'attività svolta;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- definire la quota associativa annuale, da versare per gli associati delle differenti categorie, necessaria al buon andamento dell'attività dell'Associazione da proporre in Assemblea

Art. 18. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire delle specifiche funzioni ai singoli Consiglieri per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.

Art. 19. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione alla prima Assemblea utile. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 20. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21. Il Collegio dei sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo.

Qualora si renda necessario per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato dall'Assemblea stessa Collegio dei Revisori formato da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio ed all'Assemblea.

I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. I Revisori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

Art. 22. Qualora si renda necessario per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato dall'Assemblea stessa un Collegio di Probiviri



CONVINTO

Scelta etica consapevole

Il Collegio dei Probiviri, in numero di tre viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scheda segreta anche tra soggetti non associati ed ha il compito di decidere inappellabilmente intorno a questioni di carattere morale e disciplinare, con facoltà di applicare la censura, la sospensione o la radiazione dall'Associazione, nel rispetto dell'art. 24 comma 3, codice civile. Resta in carica 2 (due) anni e si riunisce a seguito di convocazione da parte del Consiglio. In sede di Assemblea qualunque associato ha la facoltà di proporre la propria candidatura o i nominativi anche di terzi non associati. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide solo se siano presenti tutti i membri.

Titolo V – IL PATRIMONIO

Art. 23. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
- da eventuali contributi di privati o di enti pubblici;
- da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- entrate derivanti da attività dell'Associazione per il perseguimento dell'attività istituzionale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

mento.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

E' sancita la intransmissibilità delle quote associative.

Art. 24. L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci

Art. 25. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentiti gli organismi di controllo definiti dalla normativa in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V – NORME FINALI

Art. 26. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo.